

PROVINCIA DI FIRENZE

STATUTO

Il presente Statuto è stato approvato con delibera di Consiglio n. 104 del 5 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 17 agosto 2000.

Successivamente il testo è stato modificato con delibera di Consiglio n. 165 del 13 ottobre 2003 e con delibera di Consiglio n. 95 dell'11 giugno 2007.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Provincia di Firenze rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Nell'ambito della propria autonomia, opera per l'affermazione dei valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica, una e indivisibile.

2. Si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea. A tal fine considera le istituzioni locali comunitarie interlocutrici essenziali per una fattiva politica di cooperazione internazionale imperniata sui valori della solidarietà e libertà.

3. Esercita le funzioni proprie e conferite nel rispetto del principio di sussidiarietà anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Riconosce nel benessere della persona intesa in tutte le manifestazioni della sua autonomia l'obiettivo e la misura della propria attività che a tale principio si uniforma concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale.

5. Opera per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione della storia, delle tradizioni e del patrimonio culturale della comunità.

6. Promuove lo sviluppo economico del territorio, anche valorizzando l'iniziativa privata, e si adopera per determinare le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

7. Favorisce il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi cittadini residenti all'estero. Promuove l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture ed opera per il pieno inserimento nella comunità provinciale delle popolazioni immigrate residenti sul proprio territorio.

Art. 2

Territorio, stemma, gonfalone e sede

1. La Provincia di Firenze è costituita dai territori dei Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Valdelsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli,

Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci. Capoluogo della Provincia è Firenze.

2. La Provincia ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con R.D. del 24 marzo 1938, modificato con deliberazione della Deputazione provinciale del 23 settembre 1948.

3. La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19.1.1999, registrato a pagina 15 del Registro Araldico in data 11.3.1999.

4. La sede della Provincia è a Firenze in Palazzo Medici-Riccardi.

Art. 3 Pari opportunità

1. La Provincia promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza di opportunità di tutti coloro che risiedono nel territorio provinciale e, in tale ambito, istituisce la Commissione per il raggiungimento delle pari opportunità fra donna e uomo, che coordina la propria attività con la specifica attività della Giunta in materia ed è disciplinata da apposito regolamento.

2. Ai fini delle pari opportunità tra uomo e donna dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali della Provincia nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti. A tali fini nelle nomine nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 4 Metodo della programmazione

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, la Provincia di Firenze assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informa la propria azione.

2. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione anche nell'ambito dell'unione delle province toscane.

Art. 5 Rapporti con altri enti

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri enti pubblici.

2. In particolare la Provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni e con le Comunità montane e fra i Comuni. Ai fini di tale collaborazione la Provincia attiva la consultazione permanente dei Comuni e organizza conferenze di programmazione.

Art. 6

Rapporti con i cittadini e informazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati ad ogni propria attività comprese quelle svolte in forma indiretta, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento circondariale dei servizi e l'istituzione di appositi uffici per le informazioni e le relazioni pubbliche.

3. Informa i cittadini dell'attività del Consiglio e della Giunta attraverso i più adeguati strumenti di comunicazione. Il Regolamento delle informazioni, approvato dal Consiglio, prevede le modalità della comunicazione e le garanzie ad informare da parte del Presidente della Provincia, della Giunta, del Consiglio e dei suoi organi, e dei Consiglieri.

4. Nella attività di informazione verso l'esterno, la Provincia assicura programmazione ed unitarietà di immagine.

Art. 7

Principi generali sulla gestione dei servizi

1. La Provincia, nella gestione dei servizi, attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando modalità di valutazione dei risultati.

2. Adotta il piano annuale dei servizi il quale individua e programma le modalità di esercizio delle attività e di erogazione dei servizi sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici economici e sociali.

3. Individua gli standards rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta. Favorisce inoltre forme anche organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti.

Art. 8

Principi generali sulla trasparenza

1. I rapporti della Provincia con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i massimi livelli di trasparenza.

2. Al fine di rendere più trasparente il ricorso alla trattativa privata, nonché il ricorso a professionisti esterni, la Provincia si dota di norme regolamentari con le quali disciplina l'istituzione dell'anagrafe delle imprese operanti sul territorio, gli elenchi dei professionisti esterni, l'albo dei fornitori suddivisi per categorie, classi merceologiche e fasce d'importo, l'affidamento di lavori per lavori di somma urgenza, la fornitura di beni e servizi, le modalità di attuazione del principio della rotazione nel conferimento di incarichi a liberi professionisti.

3. La Provincia si dota di strumenti organizzativi interni specifici aventi lo scopo di vigilare sullo svolgimento delle procedure contrattuali, sull'esecuzione dei contratti, nonché sui modi di utilizzazione dei beni dell'Ente.

4. La Provincia assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, sui concorsi per la provvista di personale, sui modi di utilizzazione del patrimonio.

TITOLO II **Organi della Provincia**

CAPO I **Il Consiglio provinciale**

SEZIONE I **Autonomia e competenze**

Art. 9 Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia funzionale ed organizzativa. Il presente Statuto ed il Regolamento del Consiglio dettano norme tese a conferire poteri reali autonomi in ordine alla organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.

2. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e dei suoi organi.

3. Il fondo annuale è determinato tenuto conto delle linee generali del bilancio, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo. La gestione del fondo è disciplinata dal Regolamento del Consiglio.

4. Sono istituiti uffici per il supporto alle attività del Consiglio e dei suoi organi, organizzati in una struttura di massima dimensione alle dipendenze del Presidente del Consiglio.

5. Il Regolamento del Consiglio ed i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvati dal Consiglio, prevedono le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista dal comma precedente.

6. Il Consiglio ed i suoi organi dispongono dei locali e delle attrezzature necessari al proprio funzionamento.

Art. 10 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa della Provincia con atti che impegnano la responsabilità degli organi.

2. Il Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla proclamazione presenta al Consiglio il documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi sessanta giorni il Consiglio discute, integra ed approva il documento. Il Regolamento del Consiglio prevede le modalità con cui successivamente il Consiglio partecipa agli eventuali adeguamenti e alla verifica periodica dell'attuazione del programma da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori.

3. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico ed amministrativo sull'attività della Provincia nonché sull'ordinamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui la Provincia partecipa a qualsiasi titolo. Nell'esercizio del controllo amministrativo il Consiglio si avvale, oltre che della propria struttura organizzativa, anche della collaborazione del Collegio dei revisori.

Art. 11 Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera collettività ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto a:

- a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e sulla relativa documentazione;
- e) avere dagli uffici della Provincia, nonché dagli enti, istituzioni o aziende di cui la Provincia partecipa, copia degli atti, documenti o informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto di ufficio nei casi qualificatamente determinati dalla legge o dall'apposito regolamento.

3. Il Consiglio può delegare ad un Consigliere compiti o funzioni specifiche.

4. I Consiglieri che non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio provinciale. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità relative alla procedura e le garanzie del Consigliere a far valere le giustificazioni.

5. Per la partecipazione all'Ufficio di Presidenza e alla Conferenza dei Capigruppo, organi equiparati a tutti gli effetti di legge alle Commissioni consiliari permanenti, al Consigliere competono i permessi ed i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente per le stesse Commissioni. Gli stessi benefici sono previsti anche per la partecipazione dei membri alla Commissione Pari opportunità.

6. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in una indennità di funzione. In caso di assenza, esclusa quella giustificata da valutarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.

SEZIONE II Organi del Consiglio

Art. 12 Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio provinciale il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi consiliari, le Commissioni consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 13

Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti, tra i Consiglieri, escluso il Presidente della Provincia. L'elezione avviene mediante votazione a scrutinio segreto per chiamata ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede subito ad una seconda votazione con le stesse modalità e, qualora anche questa dovesse dare esito negativo, si procede, sempre con le stesse modalità e nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i due Consiglieri risultati più votati nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti risulta eletto il più anziano di età.

2. Il Presidente del Consiglio provinciale rappresenta il Consiglio. Predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute del Consiglio e ne fa osservare il Regolamento, svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo. Coordina il lavoro delle Commissioni assegnando alle stesse le pratiche e ricevendone le conclusioni.

Art. 14

Vice Presidenti del Consiglio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, il Consiglio provinciale in un'unica votazione elegge due Vice Presidenti a scrutinio segreto per chiamata e a voto limitato a uno. Risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

2. Fra i due Vice Presidenti, il Presidente del Consiglio designa un Vice Presidente vicario col criterio della rotazione paritetica per un periodo massimo di sei mesi.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza anche di quest'ultimo le funzioni sono svolte dall'altro Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere anziano.

Art. 15

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e si pronuncia sulla interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio provinciale. In caso di diversità di opinione, da farsi constare nel verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, prevale il parere del Presidente del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio.

Art. 16

Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti

1. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica quanto il Consiglio provinciale.

2. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da metà dei componenti il Consiglio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Possono essere costituiti Gruppi di coalizione formati dai Consiglieri eletti in due o più liste che hanno sostenuto uno stesso candidato alla Presidenza della Provincia.

3. Ciascun gruppo elegge un Presidente secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. Il Regolamento del Consiglio disciplina l'eventuale passaggio dei Consiglieri dal proprio ad altro Gruppo.

5. Il Regolamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da assegnare a ciascun gruppo consiliare, in modo da garantire un minimo uguale per ciascun gruppo e risorse ulteriori in proporzione al numero dei componenti ed in favore dei Gruppi di coalizione. Il Regolamento disciplina altresì le dotazioni di personale da assegnare ai Gruppi consiliari.

Art. 18

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi consiliari. Partecipa di diritto alle sedute il Presidente della Provincia.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina poteri e modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 19

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Regolamento del Consiglio determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti in modo tale che ciascuna corrisponda ad uno o più settori individuati sulla base delle competenze della Provincia, come attribuite dalla legislazione nazionale o regionale. Il Regolamento prevede inoltre che una o più Commissioni fra quelle istituite, o una da istituire appositamente, esercitino funzioni di controllo sull'attività gestionale della Provincia e sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui a qualsiasi titolo la Provincia partecipa. La Presidenza della Commissione o

delle Commissioni che esercitano funzioni di controllo è affidata alle opposizioni.

2. Le Commissioni consiliari esaminano preventivamente, salve le eccezioni stabilite dal Regolamento, le proposte di deliberazione presentate al Consiglio provinciale.

3. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia, e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre attività informativa e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal Regolamento.

4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di proposta di iniziativa deliberativa in materie di propria competenza.

5. Le Commissioni consiliari possono disporre l'audizione dei dirigenti della Provincia, nonché dei dirigenti di eventuali aziende speciali costituite dalla Provincia per l'esercizio di servizi pubblici, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere salve le eccezioni stabilite dal Regolamento. Le Commissioni possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società di capitali. Le Commissioni possono altresì invitare ai propri lavori i rappresentanti legali e i dirigenti degli enti, istituzioni, aziende e società di capitali di cui sopra.

6. La mancata partecipazione dei rappresentanti provinciali di cui al comma precedente può essere causa di revoca.

Art. 20

Commissioni speciali e Commissioni d'indagine

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di istituzione di Commissioni consiliari speciali per l'esame di questioni particolari, stabilendone organizzazione, competenze, poteri e durata.

2. Al proprio interno e con la maggioranza assoluta dei propri membri assegnati espressa con votazione palese, il Consiglio provinciale può istituire Commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, composte dai rappresentanti dei vari Gruppi e presiedute dal rappresentante di un Gruppo di minoranza eletto all'interno della Commissione su proposta delle minoranze.

SEZIONE III

Funzionamento del Consiglio

Art. 21

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati con la maggioranza dei votanti.

2. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio sul complesso del Regolamento, il Consiglio lo approva con la maggioranza dei presenti.

3. Le modifiche o integrazioni del Regolamento del Consiglio sono approvate con le

medesime procedure.

Art. 22 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio stesso ed in particolare: convocazione, predisposizione dell'ordine del giorno e dei lavori, svolgimento delle sedute, votazioni, verbalizzazione, assistenza del Segretario generale.

2. Il Consiglio provinciale si riunisce di norma nella sede della Provincia.

Art. 23 **Nomina dei rappresentanti della Provincia**

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina la procedura di presentazione di candidature per la nomina, espressamente riservata dalla legge al Consiglio, di persone quali rappresentanti del Consiglio provinciale presso enti, aziende ed istituzioni, indicando le caratteristiche di curriculum che le devono comunque accompagnare nonché i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso.

2. Con proprio atto, entro trenta giorni dal suo insediamento, il Consiglio definisce gli indirizzi ai quali il Presidente della Provincia deve attenersi per provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Il Presidente della Provincia è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo le nomine in scadenza negli enti di secondo grado e a trasmettere tempestivamente il curriculum dei nominativi.

3. A rappresentanti del Consiglio provinciale o della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia, non possono essere nominate persone appartenenti od affiliate ad associazioni segrete di qualsiasi natura.

4. La decadenza o la revoca dei rappresentanti del Consiglio provinciale nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto è pronunciata dal Consiglio.

CAPO II **La Giunta provinciale**

Art. 24 **Composizione e nomina**

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da un numero massimo di Assessori fino a dodici, fra cui il Vice Presidente, nominati dallo stesso Presidente. La composizione della Giunta viene comunicata dal Presidente della Provincia al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Variazioni nella composizione della Giunta, verificatesi per qualsiasi causa nel corso del mandato amministrativo, vengono comunicate al Consiglio dal Presidente della Provincia nella prima seduta successiva all'atto della stessa che sancisce la variazione comunque intervenuta.

2. Gli Assessori possono essere nominati fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere provinciale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità valgono in tal caso le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.

3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto ad intervenire nella discussione secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 25 **Lavori della Giunta**

1. La Giunta si riunisce su avviso del Presidente della Provincia o di chi lo sostituisce che stabilisce l'ordine del giorno e la presiede.

2. Le sedute non sono pubbliche. La Giunta può ammettervi persone non appartenenti al collegio. Alle sedute partecipa il Segretario generale o un suo sostituto.

3. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti della Giunta provinciale.

4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi concernenti persone qualora vi sia discrezionalità nella relativa decisione.

CAPO III **Il Presidente della Provincia**

Art. 26 **Competenze del Presidente della Provincia**

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione provinciale. Nella seduta di insediamento, subito dopo l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, egli presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

2. Il Presidente della Provincia indirizza ai membri della Giunta le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia; concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere ogni qual volta queste riguardino la politica generale della Provincia.

3. In casi eccezionali il Presidente della Provincia può sospendere l'efficacia di atti attribuiti alla competenza di singoli membri della Giunta o dirigenti, sottoponendoli, previo parere del Segretario generale, alla Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione.

4. Spettano al Presidente della Provincia, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, i seguenti compiti:

a) distribuire gli affari sui quali la Giunta provinciale deve deliberare tra i membri della Giunta, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;

b) promuovere iniziative per assicurare che gli uffici della Provincia, le aziende speciali, le istituzioni, le società a prevalente capitale provinciale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio provinciale e in coerenza con gli indirizzi di attuazione approvati dalla Giunta;

c) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;

- d) rappresentare la Provincia in giudizio e firmare il mandato alla lite;
- e) esprimere i pareri a enti o organi esterni alla Provincia che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio provinciale o lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale o dei dirigenti.

5. Ogni anno il Presidente, previa approvazione della Giunta, presenta al Consiglio, insieme al conto consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione del programma proposto all'inizio del mandato.

Art. 27 **Vice Presidente e deleghe agli Assessori**

1. Il Vice Presidente della Provincia è nominato dal Presidente contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di contemporanea assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione a tutti gli effetti del Presidente spetta agli Assessori secondo l'ordine che a tal fine il Presidente avrà indicato in sede di conferimento delle deleghe o, in mancanza, secondo l'ordine di anzianità.

3. Il Presidente conferisce specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

4. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.

5. Ai membri della Giunta sono conferite deleghe per settori omogenei sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dalla legislazione nazionale e regionale. In aggiunta alle deleghe per settori il Presidente può attribuire ai singoli membri della Giunta deleghe relative a singoli programmi o progetti.

Art. 28 **Deleghe ai dirigenti**

1. Il Presidente, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, ai dirigenti.

TITOLO III **Spese elettorali e dichiarazione della situazione associativa ed economica**

Art. 29 **Pubblicità delle spese elettorali dei candidati**

1. Entro dieci giorni dall'avvenuto deposito delle liste dei candidati al Consiglio provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia, i candidati presentano alla Segreteria generale i preventivi di spesa che prevedono di sostenere per la campagna elettorale, comprese le spese che per essi prevedono di sostenere i propri Gruppi politici di appartenenza.

2. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale i candidati di cui al comma 1 presentano alla Segreteria generale i rendiconti delle spese sostenute.

3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio della Provincia.

4. Il Regolamento del Consiglio prevede le modalità di presentazione e di pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 30

Dichiarazione della situazione associativa ed economica

1. Il Presidente della Giunta, i Consiglieri e gli Assessori al momento della convalida degli eletti o, nel caso degli Assessori, della nomina, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Segreteria Generale della Provincia:

a) la propria situazione reddituale e patrimoniale;

b) la propria situazione associativa, con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni od organizzazioni di appartenenza.

2. Modalità e criteri per la predisposizione della dichiarazione, di cui al punto b) del comma precedente, nonché le sanzioni previste in caso di inadempienza e/o constatata dichiarazione mendace sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio provinciale.

TITOLO IV

Organizzazione della Provincia di Firenze

CAPO I

I Circondari

Art. 31

Suddivisione del territorio provinciale

1. Il territorio della Provincia di Firenze è suddiviso in Circondari. Il Regolamento dei Circondari, approvato dal Consiglio provinciale, stabilisce i confini, le modalità di finanziamento e gli organi dei Circondari.

2. Il Circondario comprende l'intero territorio di più comuni caratterizzati da un livello di omogeneità geografica ed economico-sociale tale da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione di attività amministrative di livello sovracomunale, per l'erogazione di servizi, per la programmazione di zona in funzione di quella provinciale e per il concreto esercizio delle diverse forme di partecipazione previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

3. Nell'individuazione dei Circondari la Provincia valuta l'ampiezza e la natura del territorio, l'entità della popolazione residente, il patrimonio di infrastrutture e servizi esistenti, la vocazione economica dell'area e la sua storia. Laddove esiste la Comunità montana, non esiste Circondario e la Provincia promuove forme di collaborazione per far sì che le funzioni del Circondario siano svolte nell'ambito della Comunità montana.

Art. 32
Funzioni del Circondario

1. Il Circondario costituisce l'ambito nel quale la Provincia:
 - a) imposta la programmazione generale e la programmazione territoriale di zona nella prospettiva del programma provinciale e del programma di coordinamento territoriale;
 - b) istituisce propri uffici decentrati multifunzionali ai quali il cittadino può rivolgersi nei suoi rapporti con la Provincia;
 - c) organizza e promuove la consultazione di cittadini ed associazioni;
 - d) coordina la collaborazione fra comuni promuovendo anche accordi di programma circondariali e unioni di comuni.

2. Ai Circondari istituiti con legge regionale la Provincia decentra il massimo di competenze e attribuisce le risorse necessarie per farvi fronte.

CAPO II
Forme associative

Art. 33
Convenzioni e consorzi

1. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più Comuni, ovvero fra la Provincia ed altri enti per lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, ovvero i progetti per la costituzione o l'adesione a un consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata.

2. I progetti di cui al precedente comma sono predisposti dalla Giunta e trasmessi al Presidente del Consiglio che provvede ad assegnarli alla competente Commissione consiliare prima che gli altri enti interessati abbiano deliberato in proposito.

3. La Commissione consiliare può formulare proposte di emendamento al progetto presentato. Successivamente la proposta è sottoposta al Consiglio provinciale che la vota senza possibilità di ulteriori emendamenti.

Art. 34
Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono strumenti ordinari attraverso i quali la Provincia favorisce, in particolare, il coordinamento dei Comuni fra loro e con la Provincia. La Provincia può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e degli altri atti della programmazione provinciale.

2. I rappresentanti della Provincia nel collegio chiamato a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma sottopongono al Consiglio provinciale relazioni periodiche sull'attività svolta.

CAPO III
Servizi

SEZIONE I
Generalità

Art. 35
Modalità di erogazione dei servizi

1. La Provincia gestisce i servizi con le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia nel soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini ricercando, se valutato conveniente sotto l'aspetto dei costi, anche la collaborazione dei privati.

2. La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di capitali i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione della Provincia nonché attività socialmente ed economicamente rilevanti, ogni qual volta il ricorso a forme quali l'azienda speciale o l'istituzione non risulti opportuno.

3. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che valuta gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

4. Le deliberazioni di cui al comma 3 individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo che devono essere assicurate sia da società di capitali cui la Provincia partecipa sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.

Art. 36
Controllo sulla partecipazione a forme societarie

1. Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una società di capitali riferiscono annualmente al Consiglio provinciale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi dell'andamento delle società cui la Provincia partecipa.

SEZIONE II
Aziende speciali e istituzioni

Art. 37
Principi generali

1. Per l'esercizio dei propri servizi la Provincia può dotarsi di aziende speciali e istituzioni nei modi previsti dalla legge.

2. Ove trattasi di servizi sociali non aventi carattere imprenditoriale, la Provincia può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione di associazioni non aventi carattere di lucro.

Art. 38
Requisiti dello Statuto delle aziende speciali

1. Il Consiglio provinciale subordina l'approvazione dello Statuto delle aziende speciali all'accoglimento, da parte di ciascun progetto di Statuto, dei principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia, assicurata dal Presidente dell'azienda; di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai dirigenti, di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'azienda.

Art. 39
Organi delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro componenti.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale e sono revocabili anche individualmente nel corso del mandato nei casi di gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o contrasto rispetto agli indirizzi espressi dagli organi della Provincia.

4. Il direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione è nominato secondo quanto previsto rispettivamente dallo Statuto dell'azienda e dal Regolamento dell'istituzione ed è revocato nei casi di inadeguatezza del risultato o gestione non conforme agli indirizzi del Consiglio di amministrazione.

5. Il mandato degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni scade allo scadere del mandato del Presidente della Provincia ed è prorogato per ciascun organo fino alla nomina dei successori.

6. Al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Direttore delle aziende speciali e delle istituzioni si applicano le norme sull'ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri provinciali.

Art. 40
Disciplina delle aziende speciali e delle istituzioni

1. La disciplina e le modalità di funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono stabilite, nel rispetto del presente Statuto, rispettivamente dallo specifico Statuto dell'azienda e dallo specifico Regolamento dell'istituzione approvato dal Consiglio provinciale. Per quanto non regolato da tali fonti normative, si applicano le norme legislative e regolamentari previste dall'ordinamento della Provincia.

CAPO IV
Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 41
Principi generali

1. La Provincia disciplina la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi generali:

a) la separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici di governo e la responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, spettante alla dirigenza;

b) la individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;

c) la valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo e di formazione professionale;

d) la piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'accesso del cittadino ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;

e) la flessibilità della struttura organizzativa, in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente; la valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento operativo dell'attività degli uffici provinciali; il coinvolgimento e la partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, all'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dell'azione amministrativa per promuovere il miglioramento e lo sviluppo.

2. L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici sono disciplinati in modo da garantire che la Provincia possa assolvere alle seguenti finalità:

a) agevolare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione provinciale, adottando misure di decentramento ed articolazione territoriale degli uffici e servizi provinciali;

b) collaborare al potenziamento dell'efficienza nel sistema provinciale delle autonomie locali, prestando la propria assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni ed alle Comunità montane;

c) promuovere e coordinare forme associative e di collaborazione interistituzionale con altri enti locali a livello sub provinciale, con altre Province e con la Regione, anche ai fini della definizione delle politiche di area vasta e di partecipazione alla programmazione socioeconomica ed alla pianificazione territoriale ed ambientale regionale.

3. La Provincia di Firenze garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.

Art. 42
Criteri generali di organizzazione

1. Con apposito atto deliberativo il Consiglio provinciale stabilisce i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da parte della Giunta.

2. I criteri generali si riferiscono in particolare a: obiettivi da raggiungere, strutture organizzative, direzione delle strutture, responsabilità del procedimento, attribuzione dei dirigenti.

Art. 43
Segretario generale

1. Funzioni competenze, prerogative e status giuridico del Segretario generale sono regolate dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 44
Vice Segretario generale

1. Qualora ad un dirigente il Presidente attribuisca le funzioni di Vice Segretario generale, questi coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza ovvero di vacanza temporanea.

Art. 45
Direttore generale

1. Il Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta provinciale, può nominare, anche attingendo all'esterno dell'Ente, un Direttore generale cui affidare la responsabilità complessiva degli uffici e dei servizi ricomprendente l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente; ad esso verranno attribuiti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente della Giunta con l'atto di nomina regolerà i rapporti funzionali ed operativi fra Segretario generale e Direttore generale.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale potrà essere regolato mediante apposito contratto individuale di natura privata ed avrà la durata corrispondente alla permanenza in carica del Presidente della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta in qualsiasi momento può provvedere alla risoluzione del contratto, qualora ne ravvisi la necessità.

5. Le modalità per la scelta o selezione del Direttore generale, le sue prerogative, la possibilità di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, e la corresponsione delle penalità per diritto di recesso saranno stabilite nel Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 46
Incarichi di livello dirigenziale

1. Alla copertura di posti previsti dalla dotazione organica di livello dirigenziale possono essere preposti dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, persone assunte ai sensi di legge con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, in possesso dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire.

Art. 46 bis
Autorizzazione alla costituzione in giudizio

1. Fatto salvo il potere di rappresentanza processuale e il potere di conferire il mandato alle liti assegnato al Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 26, co. 4, lett. d) del presente Statuto, conformemente al modello di riparto delle competenze previsto dall'ordinamento giuridico e dal presente Statuto, rientra nei poteri gestionali del Dirigente dell'Avvocatura autorizzare la costituzione in giudizio nelle liti attive e passive con propria determina dirigenziale, previo parere motivato del Dirigente competente per materia. Rientra nei poteri del Dirigente della Direzione Avvocatura, in virtù di apposito mandato alle liti conferito, anche il potere di conciliare e transigere in via giudiziale, nonché quello di rinunciare agli atti. Rientra invece nell'ambito delle competenze gestionali di ciascun Dirigente il potere di conciliare e transigere in via stragiudiziale nelle materie di propria competenza.

CAPO V
Controlli

Art. 47
Controllo di gestione

1. Il controllo economico interno di gestione è esercitato da apposito ufficio che riferisce direttamente al Presidente. Esso attiene sia all'efficiente impiego delle risorse assegnate sia all'efficacia delle prestazioni fornite dagli uffici ed ha come riferimento i piani e i programmi generali e settoriali dell'ente nonché standards previamente determinati.

2. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità del controllo di gestione e i modelli di scritture contabili che devono affiancare quelle previste dalla legislazione vigente in materia di contabilità degli enti locali.

3. Ogni anno l'ufficio per il controllo di gestione predispone una relazione, che la Giunta presenta al Consiglio, contenente la misurazione del costo unitario di ciascuna attività e di ciascun servizio svolto nell'anno precedente dalla Provincia in forma diretta o in forma indiretta.

Art. 48
Funzioni e poteri del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare dirigenti e impiegati della Provincia o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia nelle aziende speciali e nelle istituzioni, può invitare i rappresentanti della Provincia nelle società di capitali o negli enti cui comunque la Provincia eroghi contributi.

2. Il Collegio dei revisori dei conti presenta relazioni e documenti alla Giunta e al Consiglio provinciale. Se richiesto ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio.

3. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio provinciale e, in relazione a singoli oggetti, possono chiedere di essere invitati a sedute della Giunta o di Consigli di amministrazione di istituzioni della Provincia. Su richiesta del Presidente di ciascun collegio possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti

l'attività del Collegio.

4. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza di due membri.

5. Il Collegio dei revisori si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Presidente nei termini e con modalità stabilite dal Regolamento.

6. Le riunioni del Collegio possono essere richieste singolarmente da ciascuno dei membri. La richiesta deve essere motivata e la convocazione si svolge secondo la procedura di cui al comma precedente.

TITOLO V

Rapporti con la comunità e partecipazione

CAPO I

Rapporti con la comunità

Art. 49

Rapporti fra Provincia e associazioni

1. La Provincia favorisce mediante appositi programmi di intervento le associazioni che operano nei settori delle politiche sociali, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente. Il Regolamento della partecipazione ne stabilisce limiti e modalità prevedendo l'istituzione di appositi albi.

2. La Provincia può stipulare con associazioni e società cooperative che operino nei settori indicati al comma 1 convenzioni aventi ad oggetto la gestione di servizi provinciali.

3. La Provincia consulta le associazioni che operano sul suo territorio sia nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio provinciale in relazione ai poteri delle Commissioni consiliari sia attraverso l'istituzione di Consulte di settore a carattere permanente o di Consulte per progetti. Il Regolamento della partecipazione determina funzioni e modalità operative delle Consulte.

4. La partecipazione dei cittadini singoli o associati può avvenire su base circondariale.

5. Al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente ed una migliore integrazione nella comunità provinciale dei cittadini stranieri residenti nel territorio, è costituita la Conferenza permanente dell'immigrazione, formata da rappresentanti degli immigrati, dell'associazionismo e delle istituzioni, che possa portare alla istituzione, da parte del Consiglio provinciale, di un Consiglio ad elezione diretta, i cui compiti e modalità di elezione sono previsti in apposito regolamento. La Conferenza e il Consiglio supportano la Provincia nell'attività di partecipazione al Consiglio territoriale per l'immigrazione.

Art. 50

Partecipazione alla formazione di atti

1. La Provincia nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o singoli cittadini può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero, quando sia istituita, della Consulta di settore. Il Regolamento della partecipazione prevede l'obbligo di motivare le decisioni assunte in contrasto con il parere dei soggetti consultati.

2. Il comma 1 non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, atti relativi a tributi, strumenti generali di pianificazione territoriale e altri atti per i quali la legge o lo Statuto prevedono specifiche forme di consultazione.

Art. 51 **Istanze e petizioni**

1. Le istanze e le petizioni di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per materia.

2. Il Presidente e la Giunta rispondono alle istanze e alle petizioni di propria competenza entro trenta giorni dal loro deposito.

3. Il Consiglio provinciale esamina le istanze e le petizioni di propria competenza secondo modalità stabilite dal proprio Regolamento. Nel caso in cui la petizione sia stata sottoscritta da almeno mille cittadini residenti nel territorio della Provincia il Consiglio la discute entro sessanta giorni dal deposito. Il Regolamento della partecipazione disciplina le modalità per la presentazione di istanze e petizioni.

CAPO II **Referendum consultivi, propositivi, abrogativi**

Art. 52 **Diritto di iniziativa**

1. L'indizione di referendum provinciali consultivi, propositivi, abrogativi può essere richiesta:

- a) da 20.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno venti diversi Comuni della Provincia;
- b) dal Consiglio provinciale, con maggioranza dei componenti il Consiglio;
- c) da cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno 80.000 abitanti.

2. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio o la Giunta provinciale hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti:

- a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
- b) personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
- c) Statuto e Regolamento del Consiglio provinciale;
- d) bilancio, contabilità, tributi e tariffe;
- e) materie sulle quali il Consiglio deve deliberare entro termini stabiliti dalla legge;
- f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- g) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

Sugli atti di programmazione e pianificazione è ammesso soltanto il referendum consultivo.

3. La richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti in Comuni della Provincia.

4. La richiesta del comitato promotore è sottoposta alla Commissione per i referendum, composta da esperti scelti secondo le modalità indicate dal Regolamento per i

referendum. La Commissione procede al giudizio provvisorio di ammissibilità e ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, al Comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.

Art. 53

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire a cura del Comitato promotore entro sessanta giorni dall'avvio della raccolta secondo le modalità stabilite dal Regolamento per i referendum.

Art. 54

Verifica delle firme e ammissibilità

1. Gli uffici della Provincia sotto la sovrintendenza del Segretario generale nelle sue funzioni di pubblico certificatore verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum.

2. Qualora il Segretario generale accerti che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Presidente della Provincia, al Comitato promotore e alla Commissione per i referendum.

3. La Commissione, preso atto della regolarità delle operazioni, si esprime sulla definitiva ammissibilità e ne dà comunicazione al Presidente della Provincia che indice il referendum entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 55

Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia. Limitatamente ai referendum consultivi hanno diritto di voto anche gli stranieri e apolidi maggiorenni residenti nei Comuni della Provincia.

Art. 56

Modalità per lo svolgimento del referendum

1. Il Regolamento per i referendum, approvato dal Consiglio provinciale, disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda, la composizione e i compiti della Commissione elettorale nella quale deve essere presente almeno un membro del Comitato promotore, il numero e la composizione delle circoscrizioni elettorali, le norme sulla propaganda e la pubblicità elettorale, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio.

2. Il referendum non può essere indetto nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre. Il Regolamento può prevedere che il referendum si tenga in uno o più giorni anche diversi dalla domenica.

3. Il Regolamento per i referendum stabilisce le modalità e i termini di esame di

eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali delibera la Commissione per i referendum.

4. Il Regolamento determina le modalità di informazione agli elettori, prevedendo comunque l'obbligo di fornire insieme al certificato elettorale una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. Tale materiale è predisposto dall'Ufficio per l'informazione e le pubbliche relazioni in collaborazione con il Comitato promotore.

Art. 57

Validità della consultazione referendaria

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Provincia e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 58

Effetti giuridici del referendum provinciale

1. Nel caso di referendum propositivo, quando la proposta è approvata essa diventa efficace a partire dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

2. Nel caso di referendum abrogativo, quando la proposta è approvata essa diventa efficace a partire dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

3. Nel caso di referendum consultivo, quando la proposta è approvata il Consiglio ne discute l'esito entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. Entro ulteriori sessanta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria con la maggioranza dei componenti il Consiglio.

CAPO III

Difensore civico provinciale

Art. 59

Istituzione e compiti

1. E' istituito il Difensore civico provinciale.

2. Il Difensore civico, nominato dal Consiglio provinciale, assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini residenti e degli utenti dei servizi singoli e associati. Il Difensore civico interviene, anche di propria iniziativa, in casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti degli uffici.

3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

4. Il Difensore civico provinciale esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di qualsivoglia natura giuridica di cui la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.

5. Il Regolamento del Difensore civico, approvato dal Consiglio provinciale, fissa i

requisiti, le incompatibilità e le modalità di elezione, la durata in carica, gli ambiti e le modalità di intervento, i rapporti con il Consiglio provinciale nonché le risorse e le indennità spettanti.

6. Il Difensore civico si avvale di un proprio ufficio istituito presso la struttura della Presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 60

Poteri del Difensore civico

1. Il Difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che possa essergli opposto il limite del segreto d'ufficio. Egli ha inoltre la facoltà di convocare il responsabile dell'unità organizzativa competente al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati; può accedere a qualsiasi ufficio per compiere accertamenti.

2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

3. Il Difensore civico può proporre alla Giunta provinciale ovvero al Consiglio di amministrazione azione disciplinare nei confronti di qualsiasi dipendente dell'amministrazione provinciale o di azienda speciale o istituzione da essa dipendente. La Giunta o il Consiglio di amministrazione si pronunciano entro trenta giorni.

Art. 61

Convenzione con il Difensore civico regionale

1. Il servizio di difesa civica provinciale può essere assicurato anche mediante convenzione con la Regione Toscana, autorizzata dal Consiglio provinciale, che preveda l'utilizzo del Difensore civico regionale, assicurando le modalità di espletamento del servizio previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Difensore civico.

Art. 62

Convenzioni con Enti locali

1. La Provincia può mettere a disposizione dei Comuni, Comunità montane ed altri Enti locali interessati il proprio servizio di difesa civica, mediante apposite convenzioni, autorizzate dal Consiglio provinciale, che regolano i rapporti finanziari ed organizzativi.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 63

Norme transitorie

1. Le norme regolamentari in contrasto con il presente Statuto non hanno efficacia.

2. Fino all'approvazione delle norme regolamentari alle quali si rinvia con il presente atto, continuano ad avere efficacia, se non in contrasto con il presente Statuto, le norme

corrispondenti del previgente Statuto.